



PROVINCIA DI VERONA

Regolamento per l'assegnazione di contributi a sostegno di iniziative varie di promozione dello sport e tempo libero, di cui alla legge regionale 5 aprile 1993 numero 12, e di promozione e sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, di cui alla legge regionale 14 agosto 2003 numero 17.

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione dei contributi a sostegno delle iniziative di promozione dello sport e tempo libero, di cui alla legge regionale 5 aprile 1993 numero 12, e di promozione e sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, di cui alla legge regionale 14 agosto 2003 numero 17, in attuazione della delega di cui all'articolo 149, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001 numero 11.
2. La Giunta provinciale, entro il mese di febbraio di ogni anno o entro la diversa data stabilita dalle direttive regionali, approva il piano annuale degli interventi, definendo il riparto dei fondi trasferiti dalla Regione da destinare a ciascuna area di intervento.
3. Con successiva deliberazione, la Giunta provinciale, previa valutazione delle domande pervenute, può modificare i criteri inizialmente definiti, determinando eventuali ulteriori criteri relativi all'entità dei contributi da assegnare, variando le percentuali delle singole aree e degli interventi straordinari, al fine dell'ottimale utilizzazione di tutte le risorse disponibili, garantendo un finanziamento minimo al maggior numero di richieste pervenute.
4. Contestualmente all'approvazione del piano, la Provincia approva un bando specifico col quale invitare gli interessati a presentare istanza di contributo. Il bando definisce nel dettaglio i criteri e le modalità operative per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi in oggetto, conformemente alle indicazioni della Regione.

Articolo 2 (Procedimento)

1. Per accedere ai contributi erogati per le attività previste dalle leggi regionali 5 aprile 1993 numero 12 e 14 agosto 2003 numero 17 i soggetti interessati presentano domanda entro la data indicata nel bando approvato annualmente dalla Provincia, completa della documentazione richiesta dal bando.

Articolo 3 (Riparto ed assegnazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati per iniziative che rientrino nelle seguenti aree:
 - Legge Regionale 5 aprile 1993 numero 12, (articolo 2)
 - Area A – Promozione attività sportive e ricreative motorie finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico;

- Area C – Promozione attività motoria e sportivo ricreativa degli anziani;
 - Area D – Promozione organizzazione manifestazioni sportive e di natura promozionale, agonistica e spettacolare;
 - Area E – Qualificazione e aggiornamento tecnico degli operatori sportivi;
 - Area G – Promozione di studi, ricerche, convegni e seminari in materia di sport;
 - Area L – Promozione di rapporti di collaborazione tra enti gestori di impianti sportivi ed enti locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni sportive, al fine del migliore utilizzo degli impianti stessi;
 - Area N – Promozione, in concorso con l’istituzione scolastica, dell’organizzazione di corsi di aggiornamento sulle problematiche dell’attività sportiva e motoria per educatori degli asili nido, insegnanti di scuola materna, elementare e secondaria;
 - Area P – Promozione partecipazione ai giochi della gioventù e studenteschi.
- Legge Regionale 14 agosto 2003 numero 17, (articolo 2)
 - Area A – Promozione organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo agonistiche;
 - Area B – Promozione organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici;
 - Area C – Promozione realizzazione di attività sportive e motorio- ricreative per l’avviamento allo sport e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità;
 - Area D – Acquisto di specifiche attrezzature sportive.

2. Il riparto dei contributi è disposto come segue:

- a) per i contributi di cui alla legge regionale 5 aprile 1993 numero 12:
 - la Giunta Provinciale assegna i contributi straordinari, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), ed i contributi relativi all’area “P”, ai sensi dell’articolo 2, poiché la scelta dei criteri e delle modalità di concessione presuppone una valutazione discrezionale;
 - il dirigente competente per materia assegna i contributi riconducibili alle categorie di intervento fissate nelle lettere dalla “A” alla “N”, ai sensi dell’articolo 2, secondo i criteri precisati nel bando annualmente approvato;
- b) per i contributi di cui all’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2003 numero 17:
 - la Giunta Provinciale assegna i contributi relativi all’area “D”, poiché la scelta dei criteri e delle modalità di concessione presuppone una valutazione discrezionale;
 - il dirigente competente per materia assegna i contributi riconducibili nelle categorie di intervento fissate nelle lettere dalla “A” alla “C”, secondo i criteri precisati nel bando.

Articolo 4 **(Contributi straordinari secondo le leggi regionali)**

1. In applicazione della legge regionale 5 aprile 1993 numero 12, sono straordinari i contributi non riconducibili nelle categorie di intervento fissate nelle lettere dalla “A” alla “P”, da associazioni sportive, enti locali, loro forme associative, istituzioni scolastiche, comitati, federazioni, Coni, scuole per atleti, enti di promozione sportiva, a prescindere dall’eventuale iscrizione del richiedente nell’albo delle associazioni di interesse provinciale.
2. Il contributo concedibile viene determinato in forma percentuale, nel limite massimo del 90% dello scoperto autorizzato, da dimostrarsi con la rendicontazione.
3. I contributi possono essere assegnati anche se l’istanza è pervenuta dopo lo svolgimento dell’iniziativa ed oltre i termini per la presentazione delle domande di contributo ordinario, ma comunque entro l’anno di riferimento del bando.

4. In ogni caso, l'iniziativa ammissibile a contributo deve concludersi in tempo utile per la rendicontazione, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Articolo 5 (Rendicontazione)

1. I soggetti beneficiari dei contributi devono presentare alla Provincia, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, il consuntivo relativo all'attività svolta, conformemente a quanto stabilito nel bando.
2. Il consuntivo è generalmente costituito da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo interessato, o dal sindaco, o dal dirigente preposto al servizio competente dell'ente interessato, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in cui devono essere elencate per riassunto le spese effettivamente sostenute durante l'anno. Al rendiconto devono inoltre essere allegate le fotocopie della documentazione giustificativa della spesa, fiscalmente valida, per un ammontare pari ad almeno il doppio del contributo assegnato, ovvero alla spesa sostenuta se inferiore al doppio del contributo assegnato.
3. Il bando può stabilire ulteriori e diverse forme di rendicontazione.

Articolo 6 (Diminuzione e/o decadenza dei contributi)

1. Nel caso in cui il disavanzo ammesso a contributo, risulti a consuntivo inferiore al disavanzo previsto a preventivo, si procede ad una proporzionale riduzione del contributo assegnato.
2. Il bando approvato annualmente prevede i casi di decadenza dei contributi.

Articolo 7 (Divieto di cumulo)

1. Per le singole iniziative, i beneficiari non possono accedere ad altri contributi provinciali, pena la decadenza dal contributo eventualmente assegnato.
2. In sede di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 5 il rappresentante legale dell'organismo garantisce anche sotto la propria personale responsabilità il rispetto del divieto di cumulo dei contributi erogabili per la stessa iniziativa.